

QUAESTIO E MULTAE PETITIO NELLA LEX URSONENSIS

Quaestio and multae petitio in the lex ursonensis

Carlo VENTURINI
Universidad de Pisa

BIBLID [0213-2052 (1997) 15, 229-246]

SOMMARIO: Premessa. - § 1. Il processo per “quaestiones” nella “lex Ursonensis”. - § 2. Il cap. 95: per un tentativo di rilettura. - § 3. “Recuperatores” e rito processuale. - § 4. “Quaestio” e “multae petitio”: opinioni e problemi. - Conclusione.

RESUMEN: Verificando la correspondencia existente entre el cap. 102 de la *lex Ursonensis* y las reglas procesuales introducidas por la *lex Pompeia* del año 52 a.C. (Ascon. 36 Stangl = 39 Clark), el A. toma en consideración el *iudicium* mencionado en el cap. 95 y, haciendo referencia a una perspectiva cronológica, presenta una hipótesis nueva acerca de la relación entre *quaestio* y *multae petitio*.

ABSTRACT: Looking at the concordances between the *lex Ursonensis* (cap. 102) and the procedure settled by the *lex Pompeia* of 52 B.C. (Ascon. 36 Stangl = 39 Clark, Tac., Dial. 38), the A. takes into consideration the *iudicium* of the capl 95 and, according to a chronological approach to the text, suggests a new hypothesis about the relationship of *quaestio* and *multae petitio*.

PREMESSA

Nel confronto tra i capp. 95 e 102 della *lex Ursonensis*, più volte operato in Dottrina, si riflette una disparità di punti di vista collegabile alle non omogenee soluzioni assegnate al più generale problema costituito dal rapporto intercorrente tra il processo per *quaestiones* ed i giudizi diretti all'irrogazione di multe.

A questa tematica, non certo nuova e ricca di risvolti dogmatici, avremo modo di accennare: è peraltro opportuno lasciarla per adesso da parte, accontentandoci di

una lettura dei due luoghi epigrafici immune quanto più possibile da visioni pregiudiziali e dedicata, piuttosto, ad evidenziare i concreti dati testuali.

1. Il processo per "quaestiones" nella "lex Ursonensis"

Prendiamo dunque atto, in primo luogo, della fedele riproduzione nell'epigrafe del modello tipico della *quaestio* tardo repubblicana, modellata sul principio dell'accusa pubblica.

La circostanza emerge dal cap. 102, dove il *Ilvir qui h(ac) l(ege) quaeret iud(icium)<ve> exercebit*, cioè il magistrato municipale destinato a svolgere, nel caso concreto, un ruolo per la cui caratterizzazione viene fatto ricorso ad una terminologia analoga a quella attestata per definire l'attività del pretore nell'ambito dei giudizi per *quaestiones* in Roma¹, è vincolato all'osservanza di talune regole di procedura. Queste concernono le ore del giorno utilizzabili per le predette attività a lui deferite ed i tempi da concedere *in singulas actiones*² agli *accusatores*, distinguendo tra *delator* e *subscriber*³, nonché quelli, previsti come perfettamente coincidenti, da riservare all'imputato ed agli interventi oratori da altri posti in atto in suo favore (*reo quive pro eo dicet*)⁴.

Completano il quadro gli elementi desumibili dal cap. [123], nel quale è chiarissimo il riferimento dell'eventuale pronunzia assolutoria ad un collegio di *iudices*⁵, e dal cap. 105, che contiene l'accenno ad una *postulatio* rivolta al *duovir* per conse-

1. Th. MOMMSEN, *Gesammelte Schriften*, 1, Berlin 1904, 234; A. D'ORS, *Epigrafía jurídica de la España romana*, Madrid 1953, 231 s.; L.A. CHURCHIN, *The Local Magistrates of the Roman Spain*, Toronto 1990, 60 s.; 64. *Quaerere* e *iudicium exercere* sono entrambe largamente attestate, con riferimento all'attività del magistrato, nelle *Tabulae Bembinae*: cfr. i miei *Studi sul "crimen repetundarum" nell'età repubblicana*, Milano 1979, 172 ss., cui (7 ss.) si rinvia anche per la problematica relativa all'identificazione del documento, di recente riedito e commentato da A. LINTOTT, *Judicial Reform and Land Reform in the Roman Republic*, Cambridge 1992, 88 ss.

2. Non è possibile dire con sicurezza se la procedura prevedesse la *comperendinatio*, cioè la separazione del processo in due *actiones* separate da breve intervallo, secondo lo schema introdotto dalla *lex repetundarum* di Servilio Glaucia (F. SERRAO, in *NNDI* 15, Torino 1968, 459 = *Classi partiti e legge nella repubblica romana*, Pisa 1974, 217 e, in generale, Th. KIPP, in *RE* 4,1 [1900], 788 s., s.v. *Comperendinatio*), descritto in Ps. Ascon. 230 Stangl e più volte richiamato nelle Verrine (elenco dei passi in A. W. ZUMPT, *Der Criminalprocess der römischen Republik*, Leipzig 1871, 221 nt. 1: cfr. il mio *La conclusione del processo di Verre (osservazioni e problemi)*, in *Ciceroniana* NS 4 [1980], 159 ss.), oppure, come non può escludersi, ammettesse l'*ampliatio*, secondo la regola risalente (Cic. *Brut.* 86-88), fondata su progressive udienze ove i giudici si fossero espressi nel senso di non essere pronti ad emanare la decisione (*non liquere sibi rem*). L'istituto era infatti ancora attestato in epoca ciceroniana, sia in talune *quaestiones* (fonti in MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899, 423 nt. 3) che in processi che si svolgevano dinanzi ai *recuperatores* (Cic. *Caec.* 6) e non trova giustificazione obiettiva la preferenza che, nel richiamo del luogo epigrafico, sembra accordata alla *comperendinatio* dal MOMMSEN, *ibid.*, 424 nt. 3.

3. MOMMSEN, *Strafrecht*, 385 ss.; A.H.J. GREENIDGE, *The Legal Procedure of Cicero's Time*, Oxford 1901, 465; 475; B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano 1989, 76 s.

4. Il principio era sprovvisto di applicazione uniforme e talvolta i tempi delle arringhe venivano prestabiliti nei singoli giudizi: MOMMSEN, *Strafrecht*, 427 ss.

5. ... *ab his iudicibus absolvi iubeto*, dove il destinatario del precetto è senza dubbio individuabile nel magistrato, al quale faceva capo, dunque, il computo dei voti espressi dal collegio ed il ragguaglio tra quelli di assoluzione e di condanna.

guire *uti de ea re iudicium reddatur*, ossia alla preliminare richiesta cui, se accolta, faceva seguito l'esercizio dell'accusa⁶.

Un dato ulteriore è il caso di richiamare in breve, cioè l'accenno, contenuto nel cap. 102, all'eventualità dello svolgimento delle udienze — non sappiamo se in rapporto a particolari giudizi dei quali manca nell'epigrafe superstite ogni traccia ovvero in dipendenza da autonoma scelta del magistrato — in un unico giorno.

Riesce infatti spontaneo osservare che l'unico caso a noi noto di processo per *quaestiones* caratterizzato da così ristretto limite cronologico in rapporto all'emanazione della sentenza è costituito da quello introdotto dalla *lex de vi* fatta approvare nel 52 da Pompeo in seguito alla morte di Clodio, la quale introdusse un inedito rito, fondato sulla separazione della fase istruttoria (con ogni probabilità affidata al *quaesitor* assistito da apposito *consilium*) da quella decisoria, nel corso della quale erano concesse all'accusatore ed all'accusato rispettivamente due e tre ore *ad dicendum* (Tac. *Dial.* 38,2) dinanzi all'intero collegio di 81 giudici, tratti a sorte da un apposito albo di 360 nominativi e destinati a ridursi a 51⁷ per effetto delle *reiectiones* operate, secondo le comuni regole di procedura, dall'accusatore e dall'imputato in concorso tra loro⁸.

È dunque plausibile ammettere che gli estensori del testo epigrafico abbiano avuto presente anche questa particolare procedura.

Se una tale impressione è nel vero, se ne deve dedurre che l'esperienza maturata nell'Urbe nel campo della giurisdizione criminale non esercitò sullo statuto di Urso solo un generico influsso ma costituì oggetto di richiamo puntuale e, direi quasi, puntiglioso in tutte le sue forme, comprese quelle più di recente maturate e provviste, quindi, di particolare attualità.

Nel prendere atto della circostanza, è peraltro inevitabile rilevare anche la carenza di precise indicazioni intorno all'operatività del relativo modulo processuale, ossia alla sua sfera applicativa.

A questo proposito, ho avuto modo di osservare in altra sede (e sempre in ambito di commento di epigrafi iberiche) come la legislazione municipale risulti essere stata solita affidare, in linea di massima, ai processi per multa la repressione dei reati che in Roma rientravano nella competenza delle *quaestiones* operanti in materia di *repetundae*, di *peculato* e di *ambitus*, determinando per questa via notevoli

6. Intorno alla *postulatio* ed all'eventuale *divinatio* (formalità, queste, riconducibili in modo diretto all'accusa popolare e collegabili, con probabilità, alla *lex Servilia Caepionis* del 106: cfr. "*Quaestiones*" non permanenti: problemi di definizione e di tipologia, in AA.VV., *Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano*, a cura di A. Burdese, Padova 1989, 109 ss. e nt. 76; *Studi*, 421 ss. nt. 54, con esame di fonti e letteratura) basterà rinviare, in linea generale, a ZUMPT, *Criminalprocess*, 132 ss.; MOMMSEN, *Strafrecht*, 382 ss.; M. G. BIANCHINI, *Le formalità costitutive del rapporto processuale nel sistema accusatorio romano*, Milano 1964, 30 ss.; SANTALUCIA, *loc. cit.*

7. La struttura di tali giudizi (descritta in Ascon. 36 Stangl = 39 Clark è stata da me esaminata in "*Quaestio extra ordinem*", in *SDHI*, 53 (1987), 94 s. e nt. 88.

8. E. COSTA, *Cicerone giureconsulto*, Bologna 1927, 2, 138; J. LENGLE, *Die Auswahl der Richter im römischen Quaestionsprozeß*, in *ZSS* 53 (1933), 280 ss.

possibilità espansive delle corrispondenti ipotesi criminose. Risultava infatti assai più agevole sanzionare mediante multe comportamenti specifici previsti in modo analitico e che, talvolta, sarebbe stato difficile, se non impossibile, reprimere mediante il complesso procedimento imperniato sull'accusa pubblica⁹.

Sul tema, che mi sembra meritevole di approfondimenti ulteriori per il contributo che può offrire ad una migliore conoscenza delle linee evolutive del diritto criminale dell'epoca tardo repubblicana e imperiale, non ho che da fare rinvio ai rilievi a suo tempo formulati.

Resto convinto della validità di questa prospettiva: non mi sentirei, d'altra parte, di ritenere circoscritta la competenza della *quaestio* di cui ci stiamo occupando ai giudizi di indegnità promossi contro i decurioni ed agli illeciti suscettibili di rientrare nella tipologia del *crimen maiestatis*¹⁰.

Tenendo conto dell'incompletezza e del disordine espositivo che caratterizzano questa parte dell'epigrafe, mi sembra infatti almeno incerta l'esclusiva riferibilità del rito descritto a queste due ipotesi, pur se è probabile che esso trovasse applicazione in rapporto ad entrambe.

La sanzione della prima, contemplata ai capp. 105; 123; 124, risulta infatti affidata all'adozione di un rito che si presenta, a dispetto di qualche variante lessicale di impronta privatistica (*Ilvir quo de ea res in ius aditum fuerit ius dicito iudiciaque reddito*), conforme nella sostanza a quello evocato al cap. 102 ed accompagnato da previsioni in materia di *praevaricatio* (cap. [123])¹¹ e di *praemium accusatoris* (cap. 123)¹² idonee non solo a rientrare perfettamente nello schema processuale descritto ma anche a consentire di integrare la disciplina generale indicata al cap. 102.

In rapporto alla seconda ipotesi, prevista all'inizio del mutilo cap. 106, è da osservare che l'epoca della deduzione coloniarica e della redazione del relativo statuto, autorevolmente riferita ad una *lex Antonia* di poco successiva alla morte di Cesare¹³,

9. *In tema di illeciti profitti dei magistrati municipali: rilievi in margine a due luoghi epigrafici*, in AA.VV., *Roma y las provincias: realidad administrativa*, a cura di J. González, Madrid 1994, 234 ss.

10. Pensano al solo giudizio *de indignitate*, in particolare, MOMMSEN, *Gesammelte Schriften*, 1, 223 234 e B. SCHMIDLIN, *Das Rekuperatorenverfahren*, Freiburg 1963, 77. Cauto D'ORS, *Epigrafia Jurídica*, 231, mentre la riferibilità del giudizio ad ipotesi suscettibili di rientrare nell'ambito della *maiestas* è sostenuta da J. BLEICKEN, *Senatsgericht und Kaisergericht*, Göttingen 1962, 185 e nt. 4.

11. *Qui ita absolutus erit, quod iudicium praevarication(is) causa factum non sit, is eo iudicio h(ac) l(ege) absolutus esto*: cfr. la L. 56 delle *Tabulae Bembinae* (*Studi*, 214 s. e ntt. 210; 211; LINTOTT, *Judicial Reform*, 102; 138 s.).

12. Sul tema sono da segnalare i recenti studi di G. LURASCHI, *Il "praemium" nell'esperienza giuridica romana*, in *Studi Biscardi*, 4, Milano 1983, 239 ss. e V. MANNINO, *Alcune considerazioni sulla competenza in tema di normazione premiale nell'antica Roma*, in AA.VV., *Il problema della pena criminale tra filosofia greca e diritto romano*, Napoli 1993, 173 ss.

13. G. TIBILETTI, in DE RUGGIERO, *Dizionario epigrafico di antichità romane*, Roma 1942, 727 s.; D'ORS, *Epigrafia*, 171, il quale distingue tre momenti configurabili nel progetto del dittatore, nella *datio* dello statuto ad opera della *lex Antonia* e nella posteriore redazione: circostanza, quest'ultima, testimoniata non tanto dal ricorrere di forme grammaticali nelle quali il Mommsen, *Gesammelte Schriften*, 1, 208 vide riflessa la *vulgaris consuetudo saeculi primi exeuntis secundique* ma che potrebbero, in molti casi, venire ascritte anche ad età anteriore, quanto dalla forma delle lettere e dalla presenza di sicure modificazioni del testo originario, tra le quali basterà ricordare l'accenno alla provincia *Baetica*, in tal modo denominata solo durante il Principato.

rende di per sé credibile che fosse prevista la repressione di comportamenti suscettibili di presentarsi come *coniurationes* contrastanti con la *maiestas populi Romani*, in quanto tali da poter apparire ispirati da finalità anticesariane: ciò in sintonia con un indirizzo della politica triumvirale della quale la *lex Paedia* costituì, sul piano legislativo, il momento più denso di significato¹⁴. Né può sorprendere che la previsione, stante il carattere in buona sostanza generico della *lex maiestatis*¹⁵ e la sua conseguente idoneità a tutelare ogni assetto politico, si sia conservata nel tempo.

È d'altra parte evidente che le caratteristiche del reato, tradizionalmente identificabile non nel puro ricorrere di fatti obiettivi bensì nella loro qualificazione anti-giuridica¹⁶, rendevano inevitabile la sua repressione mediante un procedimento modellato su quello della *quaestio de maiestate*, ossia mirante a far emergere, attraverso la pratica delle *accusationes* e le pronunzie dei collegi giudicanti, il disvalore implicito (per limitarci alle ipotesi contemplate dal ristretto testo superstite) nel *coetus* o nel *conventus*, ovvero la sussistenza di una *coniuratio*.

Non sorgono dunque, a mio modo di vedere, problemi circa l'applicabilità del relativo rito alle due ipotesi prescritte, bensì, se mai, in rapporto alla sua applicabilità ad ipotesi diverse, che lo stato dell'epigrafe non permette di ricostruire senza addentrarsi in gratuite congetture.

Basterà del resto, ai nostri fini, la consapevolezza dei dati sicuri di ordine tecnico e processuale che abbiamo fin qui cercato di evidenziare.

2. Il cap. 95: per un tentativo di rilettura

Il cap. 95 contiene una serie di norme concatenate in un insieme provvisto di relativa organicità, ancorché riferibili tutte ad un diverso tipo di giudizio, caratterizzato dall'intervento di *recuperatores* e sicuramente rientrante nella tipologia dei processi di multa.

Nel suo interno è comunque possibile cogliere due ordini di prescrizioni.

- Il primo (LL. 1-20) concerne anzitutto l'inosservanza dei *recuperatores*, una volta *dati*, all'ordine di *iudicare* nel giorno *quo iussi erunt*: in tal caso, è fatto obbligo al *duovir praefectusve* di convocarli insieme a colui *cuius res agitur*, ossia al soggetto contro il quale il giudizio è stato promosso, in modo tale da garantire la pro-

14. Cfr. "Quaestiones" non permanenti, 114 s. nt. ed i rilievi di R. A. BAUMAN, *The Crimen Maiestatis in the Roman Republic and Augustan Principate*, Johannesburg 1967, 171 ss.; F. HINARD, *Les proscriptions de la Rome républicaine*, Roma 1985, 293 ss.

15. BAUMAN, *Crimen Maiestatis*, 73 ss.; 93 ss.; W. KUNKEL, in *RE*, 24 (1963), 743, s.v. *Quaestio* e, in rapporto alla legge cesariana (G. ROTONDI, *Leges publicae populi Romani*, estr. da *Enciclopedia giuridica italiana*, Milano 1912, 422), F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, II ed., Napoli 1973, 3, 279 s.

16. Cfr., già in relazione alla *lex Appuleia* (ROTONDI, *Leges publicae*, 329; BAUMAN, *Crimen maiestatis*, 34 ss.), Cic. *De or.* 2, 107: ... *mibi ipsi cum hoc Sulpicio fuit... summa contentio; pleraque enim de eis, quae ab isto obiciebantur, cum confiterer, tamen ab illo maiestatem minutam negabam, ex quo verbo lege Appuleia tota illa causa pendebat.*

nunzia della decisione *in diebus XX proximis, quibus de ea re recuperatores dati iussive erunt iudicare*.

Viene quindi fatta menzione del parallelo obbligo del *duovir praefectusve* di imporre la comparizione *publice* dei testimoni previamente indicati in sede di instaurazione del giudizio, ovvero il cui nome sia successivamente emerso, nonché di permettere la deposizione giurata di quelli spontaneamente presentatisi per riferire sulla propria diretta o indiretta conoscenza dei fatti, contenendo tuttavia le testimonianze ammesse nel singolo processo entro il numero complessivo di venti¹⁷ ed astenendosi dal forzare a deporre chi si trovi in rapporto di patronato con la persona contro la quale il giudizio si svolge ovvero chi risulti ad essa legato da specifici vincoli di parentela o di affinità, secondo le regole comunemente attestate in materia¹⁸.

La disciplina complessiva fin qui indicata si sostanzia dunque, essenzialmente, nella determinazione di un ruolo del *duovir praefectusve* che risulta non circoscritto alla *datio dei recuperatores* ed allo *iussum iudicandi* loro rivolto ma si estende ad

17. *Testibusque in eam rem publice dum taxat h(ominibus) XX, qui colon(i) incolaeve erunt, quibus is qui rem quaeret volet, denuntietur facito. Quibusq(ue) ita testimonium denuntiatum erit quique in testimonio dicendo nominati erunt, curato uti et id iudicium atsint. Testimoniumq(ue) si quis quit earum rer(um) quae res tum agetur, sciet aut aderit, iuratus dicat facito, uti q(uod) r(ecte) f(actus) e(sse) u(olet), dum ne omnino amplius h(omines) XX in iudicia singula testimonium dicere cogantur. Cfr. Quint. Inst. Or. 5,7,9: ... duo genera sunt testium, aut voluntariorum aut eorum, quibus <in> iudiciis publicis lege denuntiarum solet, quorum altero pars utraque utitur, alterum accusatoribus tantum concessum est...*

La *lex* prevedeva dunque, in rapporto alle testimonianze che il promotore poteva addurre, norme modellate su quelle in vigore per i processi criminali. In questo dato il MOMMSEN, *Strafrecht*, 408 nt. 3 scorse una "gesetzlicher Ausnahme" rispetto alla regola che escludeva la testimonianza obbligatoria nei processi basati sull'esercizio di un'azione privata: lo spiegò, dunque, come privilegio riferibile ai giudizi di multa in favore della comunità (*ibid.*, 183 nt. 2), configurati come stadio più antico dello *ius publicum* (*infra*, § 4). Giusto mi sembra peraltro, sulla scia della comune opinione (cfr., in particolare, Y. BONGERT, *Recherches sur les Récupérateurs*, in AA. VV., *Varia. Études de droit romain*, Paris 1952, 238 ed il richiamo della circostanza in KUNKEL, *Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahren in vorsullanischer Zeit*) scorgere nella circostanza una prova obiettiva del carattere pubblico proprio almeno di questi particolari *iudicia recuperatoria*. G. PUGLIESE, *Il processo civile romano*, 2,1 (*Il processo formulare*), Milano 1963, 211; 213 s.; NNDI 14, Torino 1967, 1080, s.v. "Recuperatores" si mostra infatti perplesso sulla riferibilità della norma, attestata anche in processi di multa previsti da differenti testi epigrafici (con riferimento, peraltro, alla possibilità di *publice denuntiare* relativa a dieci testi soltanto. L'eccezione, evidenziata da D. MANTOVANI, *Il problema d'origine dell'accusa popolare*, Padova 1989, 129 nt. 36, è costituita dal procedimento regolato dalla copia di Cnido [5, 29 s.] della *lex de piratis persecuendis*, dove il numero di venti coincide con quello della legge di Urso: cfr. M. HASSALL, M. CRAWFORD, J. REYNOLDS, *Rome and the eastern Provinces at the end of the Second Century B.C. The so-called "Piracy Law" and a new inscription from Cnidos*, in *JRS* 64 [1974], 206) e menzionata da Probo (*Notae* 5,8), al processo recuperatorio in genere, affermata sia dalla Bongert che, più decisamente, dallo SCHMIDLIN, *Rekuperatorenverfahren*, 94 ss.

Corrispondeva, viceversa, ad una regola generale comunemente ammessa il fatto che il giudizio recuperatorio era caratterizzato dalla concessione al collegio di termini ristretti: cfr. Plin. *Ep.* 3,20,9 e, in generale, J. L. STRACHAN DAVIDSON, *Problems of the Roman Criminal Law*, Oxford 1912, 1, 214 s.; 221.

18. *Neve quem invitum testimonium dicere cogito, cui ei, cuia r(es) tum agetur, gener socer, uiricus privignus, patron(us) lib(ertus), consobrinus [sit] propiusve eum ea cognatione atffinitateue contingat: cfr. D. 22,5,4 ed i rilievi di D'ORS, Epigrafia jurídica, 221.*

una complessiva opera di sovrintendenza sullo svolgimento del giudizio, in rapporto all'osservanza così dei termini che lo caratterizzano come delle norme relative alle deposizioni testimoniali.

- Dettagli maggiori si riscontrano nella seconda parte del capitolo, dove (LL. 21-37) è contemplata l'assenza del promotore del giudizio nei due casi corrispondenti al possibile coincidere del personaggio con un *duovir praefectusve qui ea re colonia petet* ovvero con un *privatus*.

In entrambi i casi è prevista una serie di cause giustificative perfettamente coincidenti¹⁹, il cui ricorrere (soggetto, in rapporto al *privatus*, ad apprezzamento discrezionale [*arbitratru*] del *duovir praefectusve*) viene posto in rapporto con la mancata *sortitio* e la successiva *relectio* dei *recuperatores* e, quindi, con il mancato svolgimento del giudizio.

In assenza di causa giustificativa, la *lex* sancisce poi a carico del *privatus* una successiva carenza di legittimazione a promuovere ulteriori giudizi (*post ei... actio ne esto*) in rapporto ai medesimi fatti formanti oggetto della cognizione specifica (*earum rerum, quarum hac lege quaestio erit*).

Conclude il capitolo la norma

Deque ea re siremps les resque esto, quasi si neque iudices relecti neque recuperatores in eam rem dati essent,

chiaramente diretta a sancire la perenzione, in tal caso, delle attività processuali già compiute ed a lasciare, per implicito, impregiudicata la possibilità per un diverso soggetto di dar vita ad un nuovo giudizio.

Non è resa, viceversa, oggetto di previsione l'assenza ingiustificata del *duovir praefectusve* né, a mio modo di vedere, vale la pena di far leva sull'argomento *e silentio* per abbandonarsi a congetture intorno a questa ipotesi, evidentemente trascurata dall'estensore dello statuto in ragione della sua scarsa verosimiglianza, tale da conferirle carattere marginale²⁰.

Emergono infatti taluni diversi aspetti della testimonianza che maggiore interesse presentano ai nostri fini e che possono venire colti, prima di tutto, nell'affiorare di una terminologia provvista di significato notevole.

Mi riferisco alla designazione del giudizio complessivo come *quaestio* ed al ruolo svolto dai *recuperatores*. Il loro compito si identifica infatti in uno *iudicare* che si prospetta, a sua volta, come momento conclusivo di un procedimento il cui atto

19. LL. 20-25; 30-35: cfr. D'ORS, *ibid.*, 223 s.

20. Con riferimento all'ipotesi richiamata, il testo si limita infatti a stabilire: *quo magis eo absente de eo cui is negotium facesset recip(eratores) sortiantur reiciantur res iudicetur, ex b(ac) l(ege) n(ibilum) r(ogatur)*. Non risulta dunque affatto previsto che il processo potesse svolgersi anche in assenza del promotore: da condividere mi sembra il rilievo in tal senso del PUGLIESE, Rec. a SCHMIDLIN, *Rekuperatorenverfahren*, in *Iura* 15 (1964), 409, mentre più macchinosa appare la spiegazione prospettata, sempre dal Pugliese, in "Recuperatores", 1080 nt. 5.

iniziale risulta qualificato come *petere* e suscettibile di venire realizzato indifferentemente da un magistrato o da un *privatus* membro della colonia, inquadrandosi nel modo più limpido entro gli schemi dell'azione popolare.

Questi dati, pur nella loro modestia, permettono deduzioni ulteriori e propongono taluni interrogativi.

Cercando dunque di fissare qualche punto fermo, sembra certo che l'*iter* complessivo si strutturava in una serie di momenti, costituiti

a) dalla *petitio* rivolta al *duovir praefectusve* ed accompagnata dall'indicazione di determinati *testes* e di altro eventuale materiale probatorio;

b) dalla *datio recuperatorum* da parte del magistrato, destinata a svolgersi in un giorno successivo (circostanza, questa, che risulta inevitabile far discendere dalla previsione relativa all'assenza del promotore) e, quindi, conseguente ad un sommario esame da lui compiuto intorno al fondamento della *petitio*.

Avevano quindi luogo la *sortitio* di un determinato numero di *recuperatores*, destinato a ridursi per effetto delle *reiectiones*, al termine delle quali restava formato il collegio definitivo, destinatario dello *iussum iudicandi*. Poiché la *iudicatio* doveva aver luogo entro un termine prestabilito, si deve arguire che nel lasso di tempo intercorrente fosse previsto lo svolgimento di udienze, dedicate all'audizione dei testi e, in linea generale, all'attività istruttoria.

c) Questa era destinata a svolgersi dinanzi ai *recuperatores*, compito esclusivo dei quali era la formulazione del verdetto di assoluzione o di condanna nei confronti di colui *cuius res agitur*. Al magistrato facevano tuttavia capo poteri sia di citazione dei testi che di impulso: circostanza, questa, che rende plausibile supporre, anche ove si voglia escludere la sua costante presenza alle udienze, almeno il fisiologico ricorrere di una sua complessiva sovrintendenza sulle attività processuali.

Così stando le cose, appare significativa la concomitante legittimazione del *privatus* e del magistrato, specie in considerazione del fatto che non mancano autorevoli opinioni orientate a diversificare i due casi in rapporto alla destinazione dell'ammontare della condanna: punto di vita, questo, che trova un certo appoggio nell'indicazione epigrafica *colonis petet* riferita al solo *duovir praefectusve* e tale, quindi, da lasciare aperta (anche se insuscettibile di soluzione sicura) l'ipotesi che, nell'altra eventualità, fosse previsto per il promotore del giudizio il *praemium* con frequenza collegato alle procedure di multa a legittimazione popolare.

Un problema a sé è poi costituito dalla chiusa del capitolo, ove non si accetti di eliminarlo espungendo senz'altro l'accento agli *iudices relecti* (ovvero, secondo la correzione mommseniana, *selecti*) scorgendovi un'interpolazione calata nel testo originario per effetto dell'acritico affiancamento ai *recuperatores* di *iudices* mutuati da una mera clausola di stile.

A tali interrogativi si lega, in una certa misura almeno, la caratterizzazione complessiva del giudizio, in rapporto alla quale assume importanza notevole il collegamento che si rileva tra *petitio* e *quaestio*, di solito valutate come termini, se non antitetici, almeno mal conciliabili in rapporto al medesimo procedimento, in quanto

provvisi di diretto legame l'uno con il giudizio privato, l'altro con la forma del processo criminale sviluppatasi nel corso dell'età repubblicana.

È dunque opportuno dedicare ad essi una breve analisi.

3. "Recuperatores" e rito processuale

Cominciamo dal primo, cioè dalla possibile concorrenza tra magistrato e privato nel promovimento del giudizio.

Il Mommsen ammise senz'altro la possibile concorrenza tra iniziativa del magistrato e del privato, pur considerando *mirum* il *Ilvirum simul et praetoris et petitoris officio fungi*²¹.

Giustificò, d'altra parte, la circostanza alla luce della propria ipotesi secondo cui la legittimazione popolare sarebbe subentrata solo in un secondo momento alla regola originaria, in base alla quale l'irrogazione delle multe di ammontare cospicuo e, in particolare, di quelle "in die Politik eingreifende" poteva essere perseguita solo da magistrati, in ciò configurando un privilegio valutabile alla stregua di prosecuzione dell'antico diritto dei magistrati stessi di comminare discrezionalmente sanzioni pecuniarie sottoposte al limite della *provocatio*²². Scorse poi una prova della maggiore frequenza dell'iniziativa magistratuale nel testo stesso, sulla base dell'assunto secondo cui il fatto che "*Ilvir praefectusve et recuperatores et eum cuius res agitur adesse iubet actore omisso, facile explicatur, si quidem ipse magistratus actoris partes sustinuit*"²³ e sviluppò questo punto di vista ponendo in rapporto il luogo epigrafico con Cic. *Div. in Caec.* 56 per ammettere che, almeno nei municipi, "der Magistrat bei sich selber klagte", potendo egli stesso realizzare l'iniziativa processuale ed attrarla, con ciò, nell'ambito della propria giurisdizione.

È da osservare però che, per sostenere questo punto di vista, invocò in altra sede un argomento testuale discutibile, costituito dal rilievo secondo cui il personaggio richiamato dalla locuzione *is qui rem quaeret* che si incontra alla L. 6 doveva, per forza di cose, nessun altri essere se non "sicher der Kläger", da ciò deducendo l'applicabilità del termine *quaestio* ai processi penali "bei denen ein Magistrat die Rolle des Privatklägers übernimmt"²⁴.

Un tale argomento risulta tuttavia, anche a prima vista, forzato. Il testo si articola infatti, come abbiamo visto, mediante l'imposizione al *duovir praefectusve* dell'obbligo di permettere la citazione dei testimoni (*testibus... denuntietur facito*) in modo conforme alla volontà, per l'appunto, di colui *qui rem quaeret*, ossia del diverso soggetto che, per intuibili ragioni sintattiche e logiche, non può che coincidere con il promotore del giudizio, evidentemente privo del potere di determinare

21. *Gesammelte Schriften*, 1, 231 s.

22. *Römisches Staatsrecht*, III ed., Leipzig 1887, 1, 182 s. e nt. 5.

23. *Gesammelte Schriften*, 1, 231.

24. *Strafrecht*, 184 e ntt. 1; 3.

egli stesso la comparizione dei testi e, proprio per questo, necessitato ad invocare a tal fine l'intervento magistratuale.

Dal testo si ricava dunque un dato che milita nel senso opposto a quello voluto dal Mommsen, non risultando, sotto il profilo anzidetto, differenziazione alcuna tra *privatus* e magistrato in sede così di attivazione come di stimolo della procedura.

Diviene perciò assai più verosimile ammettere che nella disciplina epigrafica l'azione del magistrato e quella del cittadino fossero previste, a questo proposito, "l'una a fianco dell'altra senza distinzione"²⁵ e che il *duovir praefectusve* agisse, in questo caso specifico, al di fuori della propria normale cerchia di attribuzioni e risultasse, perciò, legittimato essenzialmente nella semplice veste di membro della comunità. A ciò consegue la validità dell'ipotesi (dal Mommsen non accolta ma, tuttavia, affacciata come plausibile) secondo cui, nell'eventualità descritta, "der eine College als Behörde, der andere als Kläger fungirt"²⁶.

Una volta ammessa questa circostanza, non può tuttavia non colpire quello che è sicuramente uno dei dati più significativi (e che mai è stato posto in adeguata evidenza), cioè l'indicazione del promotore del giudizio come *is qui rem quaeret*.

Quaerere richiama infatti, in via generale, l'attività facente capo ai magistrati inquirenti e la sua adozione con riferimento al promotore del giudizio configura un vero e proprio *apax*. Ove non si voglia, dunque, pensare ad un pur possibile errore del lapicida (giacché non può affatto escludersi che egli abbia sostituito *quaeret a petet*), diviene inevitabile cogliere, attraverso l'uso improprio del verbo, la testimonianza di una sostanziale attenuazione del suo significato tecnico, idonea a rendere plausibile il suo uso per indicare, semplicemente, la predisposizione del materiale probatorio da parte del *petitor multae*, la cui attività non risulta discriminata sotto alcun profilo in rapporto al possesso o meno dello *status* di magistrato.

Il dato assume significato notevole ove lo si ponga in rapporto con la successiva qualificazione del complessivo procedimento come *quaestio* (L. 36), che permette di cogliere nella nostra *lex* l'eco della non esclusiva riferibilità, già in epoca tardo repubblicana, della relativa nozione al tipo di giudizio corrispondente a quello delle *quaestiones* operanti nel puro ambito criminale. Ciò significa che la sfera semantica del termine era ormai ritenuta idonea a comprendere nel proprio seno anche determinate procedure di multa, le quali, evidentemente, erano individuate come provviste, rispetto alle *quaestiones*, di una certa affinità di struttura e di funzione, tanto da far considerare ammissibile il ricorso ad una comune qualificazione formale.

Calato entro questa prospettiva, il ricorso alla locuzione *is qui rem quaeret* per designare il promotore del giudizio risulta sicuramente insolito ed improprio ma non inspiegabile. Si traduce infatti (sempre che se ne ammetta il carattere genuino) nell'implicita quanto evidente esaltazione di una "quasi magistratische Befugnisse"

25. C. FADDA, *L'azione popolare. Studio di diritto romano ed attuale*, Torino 1894, 106.

26. *Staatsrecht*, 1, 183 nt. 3. Da richiamare le osservazioni in proposito di M. WLASSAK, *Der Judikationsbefehl der römischen Prozesse*, Wien 1921, 41 nt. 38.

per convenzione ascrivatagli²⁷, riflettendo una sorta di enfatica immagine della subordinazione del giudizio richiamato all'iniziativa individuale di un rappresentante della comunità. Il ruolo di quest'ultimo veniva dunque, nel caso concreto, addirittura accentuato rispetto a quello del "freiwilliger Staatsanwalt" configurabile in chi esercitava l'accusa nel processo per *quaestiones*²⁸: risulta così sottolineato, nel particolare giudizio recuperatorio in esame, una sorta di ideale protagonismo del suo promotore, tale da lasciare in ombra e da confinare in un ambito essenzialmente strumentale gli interventi del magistrato che del resto — è il caso di osservarlo — dovevano essere da lui stesso sollecitati ed erano diretti, in buona sostanza, a permettergli di condurre una procedura di prova fondata in modo esclusivo su sue autonome scelte.

Siamo perciò di fronte allo sviluppo "estremizzato", ossia condotto fino alle conseguenze ultime, di un principio di per sé interno al processo accusatorio delle *quaestiones* della fase più matura³⁰.

Su un piano non troppo dissimile direi che è il caso di collocare l'accento agli *iudices* che conclude il capitolo e che sembra porsi in insanabile contrasto con il concomitante accenno ai *recuperatores dati*.

Il Mommsen, ritenendo la menzione dei primi incongrua, in quanto resa dall'uso del plurale insuscettibile di adombrare un richiamo allo *iudex unus* quale possibile alternativa, non esitò infatti a scorgere nel riferimento un'interpolazione, e corresse, nel contempo, *relecti* in *selecti*³¹. L'emendamento fu respinto dallo Huschke, il quale, sulla base dell'assunto secondo cui il magistrato "nicht wälte, sondern löste" i nominativi rispetto ai quali avevano luogo le *reiectiones*, ritenne preferibile correggere il testo in *relecti*³².

27. H.F. HITZIG, *Die Herkunft des Schwurgerichtes im römischen Strafprozess*, Zürich 1909, 24 ss., in analogia con il Mommsen, il quale aveva parlato di "quasi magistratische Stellung" (*Strafrecht*, 408).

28. *Strafrecht*, 192.

29. Troppo rigida mi sembra, tuttavia, la raffigurazione che del procedimento offre lo SCHMIDLIN, *Rekuperatorenverfahren*, 128, nella quale sono prospettati senz'altro come "dem Kläger selbst übertragen" gli "hoheitliche Rechte der Gerichtsmagistrat", spiegando su questa base l'indicazione relativa al far capo al primo del *quaerere*.

30. Nelle quali, peraltro, il ruolo del pretore, in quanto titolare della funzione giurisdizionale e del potere d'indagine (riflesse nell'indicazione *praetoris quaestio esto* riscontrabile alla L. 4 delle *Tabulae Bembinae*) si presenta provvisto di funzioni e di poteri che la dommatica moderna si è, verosimilmente, spinta troppo oltre nel restringere: cfr. MOMMSEN, *Strafrecht*, 409; DE MARTINO, *Storia*, 3, 107 ed miei *Studi*, 174 ss.

Ciò a prescindere dal possibile esplicitarsi dell'attività della *quaestio perpetua* anche in assenza di accusatore, secondo la ricostruzione che ho proposto in "Quaestio extra ordinem", 83 ss.; 96 ss.; 99 s. ed in *Il "civis" tardo repubblicano tra "quaestiones" e "iudicia populi"*, in AA.VV., "Praesidia libertatis". *Garantismo e sistemi processuali nell'esperienza di Roma repubblicana* (Atti Copanello 7-10 giugno 1992, a cura di F. Milazzo), Napoli 1994, 104 ss.

31. *Gesammelte Schriften*, 1, 230; *Strafrecht*, 179 nt. 3, con adesione di D'ORS, *Epigrafia Juridica*, 222.

32. E. HUSCHKE, *Die Multa und das Sacramentum in ihren verschiedenen Anwendungen*, Leipzig 1874, 552 nt. 9.

La differenza sostanziale rispetto alla posizione del Mommsen si coglie, d'altra parte, nel fatto che lo Huschke non poneva gli *iudices* ed i *recuperatores* in rapporto antagonistico ma, al contrario, di identificazione, ravvisando in entrambi altrettanti componenti del gruppo destinato a coincidere, una volta operate le *reiectiones*, con il collegio dei *recuperatores* destinatari dello *iussum iudicandi*.

Il Wlassak respinse invece ogni correzione testuale per riferire gli appellativi di *recuperatores* e di *iudices* ai medesimi soggetti, sulla base dell'assunto secondo cui i primi erano tratti da una lista di nominativi destinati a svolgere, appunto, la funzione di *iudices* in tutte le possibili forme, operando anche in veste di *iudex unus*. La redazione di apposite liste di *recuperatores* nelle provincie o, almeno, in alcune di esse sarebbe stata, perciò, riferibile ad epoca successiva³³.

Lo Schmidlin ha invece posto in rapporto gli *iudices relecti* con i collegi previsti ai capp. 102; 123; 124 della medesima *lex*³⁴, ossia destinati ad operare nei procedimenti che abbiamo visto caratterizzati da maggiore affinità rispetto a quelli tipici delle *quaestiones perpetuae* operanti in Roma, in ossequio alla propria più generale visione intorno al rapporto intercorrente tra i due modelli giurisdizionali.

Avremo occasione di richiamare tra breve la tesi dello Studioso.

È peraltro il caso di osservare che il problema sembra porsi oggi in modo assai meno stringente, giacché lo scambio terminologico *recuperatores/iudices* incontra una consistente conferma nelle Tavole di Irni, le quali permettono, tra l'altro, di rivalutare per una diversa via l'emendamento *reiectiones* proposto dallo Huschke³⁵.

In ciò credo di poter scorgere una conferma indiretta dei rilievi in precedenza avanzati intorno all'ampliamento al quale, sul piano semantico come su quello teorico, risulta assoggettata nella *lex Ursonensis* la nozione di *quaestio*, idoneo a giustificare la sua estensione al giudizio recuperatorio previsto dal luogo epigrafico in esame.

Alla base dell'assimilazione concettuale che si può considerare riflessa nell'interscambio terminologico tra *recuperatores* e *iudices* riesce infatti spontaneo cogliere l'implicito riferimento ad una sostanziale analogia di funzioni o, almeno, ad una concezione orientata ad avvicinare sul piano effettuale taluni procedimenti

33. *Judikationsbefehl*, 53 nt. 22. L'opinione relativa alla redazione in epoca imperiale di apposite liste di *recuperatores* (proposta dallo Studioso collegandosi a *Römische Prozessgesetze*, Leipzig 1891, 2, 200 e nt. 24 e richiamando GIRARD, *L'épigraphie latine et le droit romain*, in *Mélanges de droit romain*, 1, Paris 1912, 402 nt.; *Les jurés de l'action d'injures*, in *Mélanges de droit romain*, 2, Paris 1923, 383 ss.; e L. WENGER, in *RE*, 1 A (1914), 419 s. s.v. *Reciperatio*) è stata assoggettata a revisione dalla letteratura successiva (sul punto cfr. BONGERT, *Récupérateurs*, 245 s.; PUGLIESE, *Processo civile romano*, 1, 241 s.; v. "Recuperatores", 1079; M. KASER, *Das römische Zivilprozessrecht*, München 1966, 139 s.; 143; O. BEHREND, *Die römische Geschworenenverfassung*, Göttingen 1970, 131 ss.), la quale ha, peraltro, più decisamente confutato il punto di vista del Wlassak relativo al deferimento alle parti della scelta tra *recuperatores* ed *iudex unus*: cfr. già WENGER, *ibid.*, 421; BONGERT, *ibid.*, 222 e, in generale, PUGLIESE, *Processo civile*, 204; v. "Recuperatores", 1078 e KASER, *ibid.*, 143 s.

34. *Rekuperatorenverfahren*, 76 nt. 2.

35. La designazione promiscua si incontra infatti nelle Tavole di Irni: cfr., in particolare, cap. <88> (J. GONZÁLEZ, *The Lex Irnitana: a New Copy of the Flavian Municipal Law*, in *JRS* 76 [1986], 178; F. LAMBERTI, "Tabulae Irnitanae", Napoli 1993, 358 s.) ed i rilievi di W. SIMHÄUSER, *Stadtrömisches Verfahrensrecht im Spiegel der lex Irnitana*, in *ZSS* 109 (1992), 189 ss.; 194.

collegati alla *petitio multae* a quelli collegati in modo diretto alla tradizione metropolitana del giudizio per *quaestiones*.

4. “*Quaestio*” e “*multae petitio*”: opinioni e problemi

Che determinate analogie siano ravvisabili nei due modelli processuali delineati ai capp. 95 e 102 è, in sé, pacifico e comunemente rilevato. Punti di vista tra loro in contrasto si segnalano invece sia intorno all’identificazione dei punti di contatto, sia in rapporto all’evoluzione storica sulla base della quale questi vengono giustificati e che costituisce un terreno d’indagine nel quale si scontrano indirizzi ricostruttivi difformi, via via delineatisi nel corso del nostro secolo.

Basterà qui richiamare, in sintesi estrema, quelli più significativi.

È perciò da tenere presente che la sistematica mommseniana aveva valutato il processo per multa e quello per *quaestiones* come altrettante estrinsecazioni del *genus* costituito dallo *iudicium publicum*, inteso quale processo civile “rafforzato” o “privilegiato” in ragione della natura dell’interesse protetto, privo di puro carattere soggettivo³⁶. La richiamata locuzione, che non veniva ritenuta coincidente appieno, sul piano semantico, con quella propria di *quaestio* ma usata, ciò nonostante, con senso conforme³⁷, veniva dunque ritenuta idonea a comprendere il richiamo di ogni “magistratische Geschworenengericht”, cioè di ogni giudizio fondato sull’esistenza di apposita legge penale e promosso mediante istanza individuale proposta al magistrato, sulla base della quale sarebbe stato chiamato a sentenziare un apposito collegio³⁸.

Era dunque ritenuta idonea a designare il procedimento di multa delineatosi, a partire da una certa epoca, a fianco delle multe arbitrarie (espressione della *coercitio* magistratuale e suscettibili di dar luogo alla *provocatio*), promosso anch’esso dal magistrato ma destinato a sfociare nella pronunzia di un collegio. In prosieguo ulteriore di tempo ed in sintonia con l’affermarsi della parallela legittimazione dei singoli *cives* in funzione di rappresentanti della collettività, si sarebbe poi determinata la struttura del giudizio nelle due fasi tipiche della procedura civile, restando riservata al collegio (abituamente composto di *recuperatores*) l’emanazione della pronunzia sulla base della formula concessa. Alla fine della Repubblica, peraltro, “für ganze Kategorien von besonderer Wichtigkeit”, ossia in rapporto alle materie provviste di particolare rilievo, il pretore sarebbe stato invitato a non limitarsi ad istruire il processo ma anche a presiedere e dirigere il dibattito, senza diritto di voto, mentre l’esazione della condanna pecuniaria restava rimessa in ogni caso ad organi pubblici³⁹. Ne

36. *Staatsrecht*, 2, 223 s.; 232; 3, 351 nt. 2; *Strafrecht*, 64; 180; 186 s.; 192 s.

37. *Staatsrecht*, 2, 223; *Strafrecht*, 184; 192.

38. *Strafrecht*, 187 s.; 192 s.

39. *Staatsrecht*, 1, 147; 181 s.; *Strafrecht*, 177 ss.; 183 s. La Dottrina più recente ha peraltro negato la precedenza storica dell’iniziativa del magistrato rispetto a quella individuale: si vedano, in particolare, DE MARTINO, I “*quadruplicatores*” nel “*Persa*” di Plauto, ora in *Diritto e società nell’antica Roma (Scritti di diritto romano, 1)* a cura di A. Dell’Aglì e T. Spagnuolo Vigorita, Roma 1979 477 ss.; 485 ss. e MANTOVANI, *Accusa popolare*, Padova 1989, 131 ss.; 140 ss.

sarebbe derivato un tipo di procedimento provvisto di punti di contatto con la *quaestio perpetua* costituita in materia di *repetundae*, la quale trovava, a sua volta, il proprio antecedente nel *vetustum... recuperatorium iudicium*⁴⁰ sorto sul terreno della *reciperatio* internazionale.

Considerando che la *quaestio de repetundis* aveva costituito il modello delle successive *quaestiones perpetuae*, riusciva naturale giustificare sulla base della ricostruzione descritta il ricorrere nella *lex Ursonensis* dei due tipi di giudizio contemplati nei capp. 95 e 102, che, in un primo tempo, il Mommsen diversificò decisamente⁴¹. In seguito, tuttavia, il grande Studioso mutò la propria posizione, sulla base dell'assunto secondo cui, in ambito municipale, lo *iudicium publicum* non si sarebbe mai evoluto fino ad assumere configurazione di "Geschworenenverfahren mit magistratischem Vorsitz" ma sarebbe rimasto allo stato di "Recuperatorenprozess mit einem magistratischen oder doch namentlich in der Zeugendenuntiation dem magistratischen gleichgestellten Kläger", ossia di "*iudicium publicum* in dem älteren Sinne"⁴². Fu perciò indotto a ricondurre all'interno di questo schema anche la *quaestio* contemplata al cap. 102⁴³, avvicinandola, con una certa forzatura dei dati, allo *iudicium recuperatorium* in precedenza contemplato nel testo.

Il Wlassak, mentre confutò la tesi relativa alla configurazione mommseniana dello *iudicium publicum*, mirò a recidere o, almeno, ad attenuare fortemente il legame tra processo privato e giudizi di multa, negando il ricorrere nei secondi della formula e della *litis contestatio* ed affermando una loro più decisa natura pubblicistica⁴⁴. A tali processi veniva così conferita un'autonoma fisionomia, giacché la procedura (imperniata sulla *datio recuperatorum* da parte del magistrato, il quale avrebbe provveduto anche a fornire al collegio specifiche istruzioni) era considerata idonea a diversificarli anche rispetto alle *quaestiones perpetuae*, nelle quali la *nominis delatio* costituiva il momento iniziale di un rito caratterizzato, sì, dalle confliggenti attività dell'accusatore e del *reus* ma anche dal ruolo centrale del magistrato, cui incombeva non solo il compito di sovrintendere alla fase istruttoria ma anche quello (ritenuto, in linea di massima, inesistente nell'ambito dello *iudicium recuperatorium*) di presiedere il collegio giudicante⁴⁵.

La tesi del Wlassak, già criticata dal Pugliese⁴⁶, è stata sottoposta a revisione da parte dello Schmidlin, la cui opera muove dall'esigenza di inserire i giudizi di multa

40. *Gesammelte Schriften*, 1, 50.

41. *Ibid.*, 234.

42. *Strafrecht*, 226 s.

43. *Ibid.*, 424 nt. 3; 428 nt. 2.

44. *Anklage und Streitbefestigung im Kriminalrecht der Römer*, Wien 1917, 221 ss. (cfr., in particolare, 222 nt. 2); *Judikationsbefehl*, 51 ss.: cfr. anche 121 ss.

45. Una possibile eccezione è ravvisata nei processi descritti da Liv. 43,2 (per la cui analisi rinvio a *La repressione degli abusi dei magistrati romani ai danni delle popolazioni soggette fino alla lex Calpurnia del 149 a.C.*, in *BIDR* 72 [1969], 71 ss.), in rapporto ai quali mi sembra convincente il rilievo di MANTOVANI, *Accusa popolare*, 174 nt.

46. Cfr., in particolare, *Figure processuali ai confini tra "iudicia privata" e "iudicia publica"*, ora in *Scritti giuridici scelti*, Napoli 1985, 408 ss.

nel più generale quadro del processo recuperatorio, ascrivendo a quest'ultimo caratteristiche uniformi. Risulta dunque di centrale importanza per lo Studioso distinguere la sfera operativa del giudizio recuperatorio così rispetto a quella contrassegnata dall'intervento dello *iudex unus* come da quella delle *quaestiones*.

La soluzione viene perseguita collocando senz'altro, contro Wlassak, il giudizio recuperatorio medesimo, pur ritenuto "von publizistischem Interesse durchtränkt"⁴⁷, entro la cornice del processo privato ma assegnandogli una specifica connotazione, determinata dai due elementi costituiti dall'assunzione di un ruolo puramente formale da parte della *litis contestatio* e dalla forma pubblica dell'esecuzione. Nel carattere pubblico della lesione è ravvisato, a sua volta, il criterio distintivo di massima della competenza dei *recuperatores* rispetto a quella dello *iudex privatus*⁴⁸: l'adesione alla tesi del Kunkel circa l'origine del processo per *quaestiones* permette poi all'Autore di configurare in esse strumenti giudiziari distinti dal giudizio recuperatorio non solo sul piano della struttura ma anche su quello funzionale, anche allorché, come in rapporto alle *repetundae* ed all'*iniuria*, i rispettivi ambiti operativi sembrerebbero coincidere. Nei due casi, il procedimento destinato a svolgersi dinanzi alla *quaestio* sarebbe stato infatti rivolto all'emanazione da parte del magistrato, previa pronuncia del collegio giudicante, di una sentenza di condanna preliminare rispetto all'irrogazione della pena, mentre quello recuperatorio avrebbe trovato il proprio presupposto nel non controverso ricorrere di un comportamento antigiuridico riferibile ad un determinato soggetto e si sarebbe dunque orientato alla mera determinazione di una condanna pecuniaria provvista di finalità riparatorie.

Nell'ambito della *lex Ursonensis* viene così affermata una piena indipendenza reciproca tra i due procedimenti previsti nei capitoli 95 e 102, nel secondo dei quali viene colta "eine Art von Quästionsverfahren"⁴⁹ destinato ad esplicarsi in rapporto alle colpe dei decurioni.

Il giudizio di multa cessa, nel contempo, di costituire una *species* autonoma per assumere veste di strumento processuale alternativo rispetto alla multa disposta d'ufficio dal magistrato⁵⁰, mentre il ricorso ai *recuperatores* risulta ispirato, in ultima analisi, dalla concreta esigenza "der gesetzlichen Multierung einen prozessualen Weg zu verschaffen" mediante adattamenti del preesistente modulo privatistico⁵¹.

È stato d'altra parte osservato che la complessiva ricostruzione, nel recuperare per altra via la nozione mommseniana di "processo civile rafforzato" adattandola al solo giudizio di multa, finisce per collocare quest'ultimo in una zona intermedia tra giudizio pubblico e privato, mentre rimane "purtroppo... senza risposta il naturale quesito circa le somiglianze che pure si notano fra procedimento recuperatorio e *quaestiones*"⁵².

47. *Rekuperatorenverfahren*, 72.

48. *Ibid.*, 75; 79; 133 ss.

49. *Ibid.*, 77.

50. *Ibid.*, 79.

51. *Ibid.*, 75.

52. Rec. a Schmidlin, 411.

Al quesito è però forse impossibile, allo stato attuale delle fonti, dare risposta definitiva.

Non mi sembra infatti che essa possa giungere dal pur coraggioso tentativo del Mantovani, il quale, respinta la tesi mommseniana, fa derivare dalla *petitio multae* (nella variante costituita dalle azioni procuratorie a multa fissa) la *quaestio repetundarum*, a sua volta configurata come risultato dell'incontro tra i due modelli dell'antica *quaestio* unilaterale e dello stesso processo privato per multa⁵³: quest'ultimo, nel proseguire la propria autonoma esistenza, avrebbe tuttavia subito, ad un certo punto, contraccolpi sul piano terminologico per effetto dell'influsso esercitato dal processo per *quaestiones* ormai giunto a pieno sviluppo.

Su questa base viene offerta una spiegazione "della autonomia reciproca, ma anche intima consonanza" fra i giudizi contemplati nei due luoghi epigrafici⁵⁴.

Direi che la considerazione finale è, in sé presa, da condividere, al di là dei motivi di dissenso che ho avuto modo di esporre in ordine alla tesi complessiva⁵⁵ ed al di là della stessa qualificazione in senso privatistico che lo Studioso è condotto ad assegnare al processo recuperatorio in questione.

Per mio conto —e proprio tenendo presenti le analogie lessicali rilevabili tra le *Tabulae Bembinae* e talune procedure di multa testimoniate per via epigrafica— sarei infatti propenso a non assegnare troppo significato alla *petitio* come momento introduttivo del giudizio di multa⁵⁶: né riesco a scorgere, nel caso specifico, dati concreti idonei a lasciare intravedere quello che costituirebbe il più obiettivo riscontro della natura privatistica della procedura e del suo carattere formulare, cioè la presenza della *litis contestatio*. Ciò è tanto vero che, come abbiamo visto, per affermarne il ricorrere lo Schmidlin è portato ad attenuare, se non ad annullare, il significato di quest'ultima, degradandola al livello di pura e non indispensabile formalità destinata a configurare, in definitiva, null'altro che la costituzione del rapporto processuale⁵⁷.

Fuori discussione è, d'altra parte, il collegamento delle *reiectiones* alle modalità di formazione del collegio giudicante tipiche del processo criminale delle *quaestiones*, il quale costituì dunque verosimilmente, sotto questo aspetto, un modello recepito dal processo recuperatorio per multa⁵⁸.

53. *Accusa popolare*, 119 ss. e nt. 8; 121 ss.; 131 ss. e *passim*.

54. *Ibid.*, 238 nt. 99.

55. "*Quaestiones*" e *accusa popolare*, in *Labeo* 39 (1993), 96 ss.

56. *Studi*, 139 ss.

57. *Rekuperatorenverfahren*, 109 ss.; 115 ss. È da tenere presente che già il MOMMSEN, *Strafrecht*, 393, aveva rilevato l'assenza della *litis contestatio* nel processo delle *quaestiones*, giustificando su base diversa la sua rinnovata menzione nella letteratura giuridica dell'età severiana: tema, questo, in rapporto al quale sono da tenere presenti i rilievi di A. BISCARDI, *Sur la "litis contestatio" du procès criminel*, in *RIDA* 7 (1960), 309 ss.

58. Sulle modalità proprie dell'istituto, il cui ricorrere nel processo recuperatorio è provato anche da altri vari luoghi epigrafici (WENGER, v. *Reciperatio*, 422 s.), notevoli innovazioni sembrano riconducibili alla *lex Irnitana*: cfr. D. JOHNSTON, *Three Thoughts on Roman Private Law and the Lex Irnitana*, in *JRS* 77 (1987), 67 ss.; LAMBERTI, "*Tabulae Irnitanae*", 177 ss.; SIMHÄUSER, *Stadtrömisches Verfahrensrecht*, 189 ss.; 192 ss.

La differenza essenziale di struttura si riduce quindi, a ben riflettere, allo svolgimento della seconda fase in assenza del magistrato: circostanza, questa, ammessa anche dal Wlassak⁵⁹ ma sostanzialmente incerta e temperata, in ogni caso, dai poteri, che abbiamo visto al magistrato stesso riconosciuti, di intervento e di sorveglianza sull'operato dei *recuperatores*.

Tutto ciò rende plausibile cogliere alla base della contaminazione tra i due modelli un influsso del processo per *quaestiones* tale da riflettere, al suo fondo, una loro intima convergenza funzionale nell'ambito dello statuto coloniaro.

Ove si entri in un tale ordine di idee, la previsione di entrambi assume notevole significato.

Trattandosi di uno statuto coloniaro risalente ad epoca nella quale il processo per *quaestiones* era giunto alla sua piena maturità, il suo affiancamento al giudizio di multa sembra infatti riflettere un intento di completezza riflesso nella recezione di uno schema processuale certo più impegnativo (e la cui attivabilità prevedeva, non per nulla, l'adizione del solo *duovir*, cioè del più elevato magistrato locale) ma idoneo più di ogni altro a ricevere applicazione nei casi in cui erano in gioco la definizione della natura antigiuridica di determinati fatti ovvero la determinazione di un'incerta colpevolezza.

I due casi specifici costituiti dall'*indignitas* del decurione e dai comportamenti rientranti nell'ambito della *maiestas* si presentano emblematici ancorché, probabilmente, non esaustivi.

Né può certamente essere esclusa la possibile concorrenza, nel senso delineato dallo Schmidlin, tra i due tipi di giudizio in rapporto ad analoghe fattispecie di illecito, purtroppo non enucleabili con adeguato fondamento.

Per converso, gli elementi fin qui evidenziati non incoraggiano, a mio avviso, a configurare nella procedura di multa oggetto del nostro commento un'ordinaria applicazione di regole generali interne al giudizio recuperatorio: suggeriscono anzi, sulla scia di un orientamento affacciatosi nella fase attuale degli studi⁶⁰, una certa rivalutazione delle idee del Wlassak intorno alla specificità ed alla connotazione più marcatamente pubblicistica del processo di multa.

CONCLUSIONE

La previsione della *quaestio* destinata a svolgersi in seguito ad *accusatio* era dunque diretta a colmare, con probabilità, una lacuna che l'esclusivo strutturarsi della repressione penale attraverso il processo di multa si riteneva avrebbe lasciato aperta.

59. *Supra*, nt. 45.

60. Significativi rilievi si trovano in SIMHÄUSER, *Ibid.*, 194; 203 s., mentre MANTOVANI, *Accusa popolare*, 129 s. e nt. 35 appare propenso a riconoscere al processo recuperatorio una più accentuata unitarietà di caratteristiche.

È significativo, d'altra parte, che un'analogia disciplina non si rinvenga in altre leggi municipali.

In considerazione di questo fatto, sarei propenso ad ascrivere la previsione stessa al sostrato più antico dello statuto, indipendentemente dai tempi di incisione del documento in nostro possesso e delle numerose interpolazioni autorevolmente rilevate soprattutto nell'ultima tavola⁶¹. La notoria adozione di moduli tratteggiati nel linguaggio legislativo⁶² spiegherebbe infatti, se la nostra impressione è nel vero, l'autonoma inserzione del richiamato strumento giudiziario all'interno di un meccanismo sanzionatorio che ruota, essenzialmente, sulla *petitio multae* a legittimazione popolare.

Saremmo infatti di fronte ad una previsione non riconducibile né ad un'unitaria *lex Iulia municipalis* augustea né ad una "sistemica" elaborata mediante l'aggiornamento di uno schema tendenzialmente unitario disponibile presso la cancelleria imperiale ma, con probabilità assai maggiore, ad uno stadio nel quale il pensiero giuridico riflesso negli indirizzi normativi assumeva tuttora la *quaestio perpetua* come centrale ed insopprimibile modello di riferimento.

61. MOMMSEN, *Gesammelte Schriften*, 1, 208. In rapporto alle interpolazioni riconducibili all'uso del trinomio *actio-petitio-persecutio* cfr. D'ORS, *Epigrafia Jurídica*, 160 ss.; F. CASAVOLA, *Actio petitio persecutio*, Napoli 1965, 76 ss., mentre importanti rilievi sulla struttura della legge si trovano in E. GABBA, *Riflessioni sulla "lex Coloniae Genitivae Iulia"*, in AA.VV., *Estudios sobre la "Tabula Siarensis"*, Madrid 1988, 157 ss.

62. F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana* (trad. G. Nocera), Firenze 1968, 175.